



Città di Lecco

Città di Lecco

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : Edilizia Residenziale Pubblica

N. 4601848 ID

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 323 /LP del 13.04.2010

OGGETTO: Autorizzazione alla cessione di Unità Immobiliari in Edilizia Economica e Popolare – Convenzionata di proprietà del Signor B.G. – verifica requisiti nuovo acquirente e determinazione del prezzo di cessione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Signor B.G. è proprietario, a seguito di successione, delle unità immobiliari censite al N.C.E.U. Sez. Olate. – Fg.4 – Mapp. 687 sub 9 (abitazione) e di quota pari ad 1/11 del Mapp. 687 sub e sub 13 (enti comuni condominiali), ubicate nel fabbricato sito in Via (.....omissis), costruito dalla Cooperativa Casaassieme, su area ceduta in proprietà;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione del 23 ottobre 1980, n. 197488/3625 di rep., a firma del notaio dott. Orlando Cornelio, stipulata tra il Comune di Lecco e la Cooperativa “Casaassieme”;

Vista la nota 12 aprile 2010, con la quale il sig. B.G. ha chiesto di poter cedere l'unità immobiliari di cui sopra alla Sig.na R.G. e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti della stessa;

Atteso che la convenzione in argomento, prevede che:

“Gli alloggi ceduti dalla Cooperativa non possono essere alienati a nessun titolo né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di cessione. Il Comune di Lecco potrà concedere deroghe a tali divieti in casi di documentate straordinarie necessità. Trascorsi i dieci anni di cui al primo comma e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare

Considerato che, nella fattispecie, sono trascorsi i 10 anni previsti dalla convenzione ;

Vista la documentazione relativa alla sig.na R.G., dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Vista la stima del prezzo di cessione, effettuata ai sensi della convenzione in argomento;

Visto l'art. 107 del D.lg 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

Visto l'art. 107 comma 1 e comma 6 del D.lg 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che “i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visti l'art. 39 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare il Sig. B.G. a cedere l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Via (.....omissis), alla sig.na R.G., in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;
2. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse, per un totale indicativo di €. 66.897,00;
3. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede: che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni